



COMUNE di VALENZA

(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA SINDACALE N. 51 dell'11/06/2020

OGGETTO: SVOLGIMENTO IN DATA 14 GIUGNO 2020 DELLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DENOMINATA "LA FÈRA DAL BUN PÀT". CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Premesso che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per il rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13.

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, ad oggetto: «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

Richiamati i diversi ulteriori provvedimenti nazionali e regionali emanati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 e, in particolare l'art. 1, comma 1, lett. dd) che recita: *"le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11"*.

Dato atto che le disposizioni del suddetto D.P.C.M. si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Visto il decreto Presidente della Regione Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020 che al p. 18 recita: *"fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali, è consentita la apertura dei mercati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate sub 1 al presente provvedimento"*.

Considerato che in data 08/06/2022 (Prot. nr. 9921) è pervenuta l'istanza da parte dell'associazione denominata "L'Oro dal Po al Monferrato" - P. I.V.A. 02545080067, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento in data 14 giugno 2020 della manifestazione commerciale denominata "LA FÈRA DAL BUN PÀT".

Ritenuto necessario disciplinare lo svolgimento della suddetta manifestazione che si svolgerà in P.za A. Gramsci (parte), come da elaborato planimetrico all'uopo predisposto e contenuto nel "Piano di sicurezza e coordinamento per LA FÈRA DAL BUN PÀT 2020" a firma dell'Ing. E. Evaso di Valenza (AL).

Considerato che per assicurare le misure di sicurezza disposte con i provvedimenti sopra richiamati è necessario impartire una serie di disposizioni sia di tipo organizzativo logistico sia operative.

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale.

DISPONE

che lo svolgimento della manifestazione commerciale denominata "LA FÈRA DAL BUN PÀT" in previsione per il 14 giugno 2020 avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'area interessata di P.za A. Gramsci, come da elaborato planimetrico sopra richiamato, sarà appositamente delimitata, con varchi di entrata e uscite presidiati da agenti della Polizia Locale e/o da idonei componenti dell'Organizzazione Europea VV.F. Volontari di Protezione Civile Protezione Civile, in comunicazione tra loro anche ai fini della verifica del numero delle presenze;
- all'interno dell'area menzionata **non potranno essere presenti contemporaneamente più di nr. 100 visitatori**, oltre al personale addetto alla sicurezza e controllo ed agli operatori (commerciali/venditori/espositori) ammessi;
- gli operatori non potranno accedere all'area prima delle ore 07:00 e dovranno liberare l'area entro le ore 21:00;
- le operazioni di vendita potranno iniziare al termine dell'allestimento ed, in ogni caso, non prima delle ore 09:00 e termineranno alle ore 20:00;
- in generale, gli operatori dovranno assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti;
- l'attività di vendita dovrà essere effettuata esclusivamente sul fronte del banco;
- il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi, così come quello tra gli operatori e gli utenti e tra gli operatori stessi nonché riorganizzare degli spazi anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; aspetto che afferisce alla responsabilità individuale); saranno a cura dei singoli operatori (commerciali/venditori/espositori).
- gli operatori sopra indicati dovranno sempre indossare una mascherina idonea che copra naso e bocca ricorrendo ad una corretta e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica e dovranno sempre assicurare la disponibilità, per sé stessi e per gli utenti, di sistemi per la disinfezione delle mani; in particolare, nei punti di ingresso e uscita dall'area destinata all'evento e nelle singole zone di pagamento;
- gli agenti della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre le modifiche al posizionamento dei banchi ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate;
- all'interno dell'area, il controllo sarà svolto da agenti della Polizia Locale e/o da idoneo personale dell'Organizzazione Europea VV.F. Volontari di Protezione Civile Protezione Civile.
- L'organizzatore dovrà predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione o riduzione del rischio di contagio da COVID-19, sia mediante l'ausilio di una apposita segnaletica e cartellonistica sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione stesse.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso all'area in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Sarà necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale addetto in più punti dell'impianto.

- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche a tutti gli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
- Si precisa infine che le prescrizioni sopra riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza, da parte degli operatori, alle prescrizioni sopra indicate, si procederà ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura del mercato.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- alle forze di Polizia della città per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito *web* comunale.

AVVERTE

le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Valenza, 11 giugno 2020


IL SINDACO
(Gianluca BARBERO)